

STATUTO

della

SOCIETÀ RICREATIVA SPORTIVA CULTURALE

con sede in

CAPRENO - SORI



Art. 1

La "Società Ricreativa Sportiva Culturale Capreno", con sede in Capreno di Sori, è un centro di vita associativa a carattere volontario, non persegue finalità di lucro e da la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 2

La Società si propone di favorire i soci nell'esercizio del diritto di ricreazione ed all'elevazione culturale. A tali fini prevede:

- A) di prendere quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, dello spettacolo, dello svago, rispondendo alle esigenze dei soci;
- B) di raggiungere tutti quegli scopi ed accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità della Società ed a favorire il suo sviluppo.

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato ed alla Società possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 4

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al C.D. della Società con osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- A) indicare nome e cognome, luogo di nascita, professione e residenza;
- B) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

L'ammissione a socio viene deliberata dal C.D. il quale si riserva di accettare o respingere l'ammissione stessa; in questo caso la domanda dovrà essere respinta entro 30 giorni dalla data di presentazione, nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al C.D.

Art. 6

I soci e i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali della Società e di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dalla Società stessa.

Art. 7

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, alla osservanza dello statuto, e dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 8

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- A) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- B) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- C) quando in qualunque modo arrechino danni morali e materiali alla Società. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal C.D. a maggioranza assoluta dei membri.

I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione; tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Art. 9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- A) dai beni di proprietà della società;
- B) da contributi, da lasciti diversi;
- C) dal fondo riserva.

Art. 10

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 11

In caso di decesso di un socio verrà esposta la bandiera sociale abbrunata, i locali resteranno aperti.

Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

— il 5% come fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative ricreative, culturali, sportive.

Art. 13

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. La convocazione dell'assemblea deve essere pubblicata mediante avviso affisso all'albo sociale 8 giorni prima (15 se l'ordine del giorno prevede modifiche allo statuto) di quello stabilito per l'adunanza, con la precisazione dell'ordine del giorno stabilito dal C.D.

Art. 14

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge il consiglio direttivo, procede alla nomina delle cariche sociali, elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni, approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva gli stanziamenti per iniziative ricreative sportive e culturali; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 15

L'assemblea straordinaria è convocata, tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessa-

soci, i regolamenti interni da sottoporre alla ratifica e alla approvazione dell'assemblea, favorisce la partecipazione dei soci alle attività del circolo, nomina le commissioni di lavoro.

Art. 23

Il membro del C.D. che per quanto regolarmente convocato, risulti assente dalle riunioni **3 volte** consecutive senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica e viene sostituito con il **primo** candidato non eletto.

Art. 24

Qualora i membri del consiglio rinuncianti, dimissionari o decaduti raggiungono il numero di 5, o si dimettano o decadono il presidente o il vice presidente, deve essere eletto un nuovo C.D. L'assemblea per l'elezione del nuovo C.D. deve essere convocata entro 30 giorni, a cura del presidente, del vice presidente o dal consigliere più anziano in carica non dimissionario o decaduto.

Art. 25

Il presidente del C.D. è il legale rappresentante della società; in caso di assenza o di impedimento tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

Art. 26

Il collegio sindacale e probiviri, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che durano in carica due anni. Può intervenire alle riunioni del consiglio, ma solo con voto consultivo e non deliberativo.

Art. 27

La decisione di scioglimento della società deve essere presa da almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea, per la cui validità è necessaria la partecipazione del 50% del corpo sociale.

In caso di scioglimento della società il patrimonio sociale viene erogato secondo le norme deliberative dell'assemblea, con la stessa maggioranza prevista dal comma precedente. Regolerà l'assemblea un Notaio.

Art. 28

per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia.

IL PRESENTE STATUTO LETTO ARTICOLO PER ARTICOLO È
STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
IL 14 GIUGNO 1984.



158,00
2150
h
TITOLARE